



**REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione - ambito di applicazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

Articolo 9 - Proposta di collaborazione

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 13 - Gratuità e autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 14 - Comunicazione

Articolo 15 - Rendicontazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII - DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 18 - Entrata in vigore e abrogazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e oggetto

1. Volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, il Comune di Senago intende attivare forme di collaborazione con volontari singoli (d'ora in avanti chiamati cittadini attivi) e/o gruppi di varia natura al fine di diffondere la partecipazione, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici o dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e/o gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di cittadinanza attiva da parte di singoli cittadini e/o associati.
4. Il regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117, comma 6, della Costituzione.
5. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su indicazione dell'Amministrazione comunale.
6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12, della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani: i beni materiali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Senago nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli e/o associati, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come programmazione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una indicazione del Comune;

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;

f) Cura: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;

g) Gestione condivisa: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani;

h) Rigenerazione: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani;

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

e) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

g) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

h) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;

i) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti privilegiati per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli od associati.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

6. I cittadini attivi devono possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, di uno stato appartenente all'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno;

b) Età non inferiore ad anni 18;

c) idoneità fisica.

7. L'idoneità fisica è comprovata da idonea certificazione medica, senza oneri a carico del cittadino attivo.

8. I cittadini attivi, singolarmente e/o associati, impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere dotati, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

9. Sarà cura degli Uffici comunali istituire ed aggiornare il registro dei cittadini attivi nel rispetto delle disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento;
- f) le modalità di monitoraggio e rendicontazione;
- g) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione - ambito di applicazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi, occasionale o continuativa, può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione comunale, che non siano espressamente riservate da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti istituzionali. A titolo esemplificativo, le finalità della collaborazione sono le seguenti:

- a) finalità di carattere sociale;
- b) finalità di carattere civile;
- c) finalità di carattere culturale;
- d) finalità di carattere ambientale.

2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento riguarda:

- assistenza scolastica, comprensiva della collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di regolamentazione della circolazione stradale in ambito scolastico e/o durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile, collaborazione a progetti "pedibus";

- manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde;
- vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco;
- utilizzo automezzi comunali per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili;
- assistenza ed apporto ai servizi bibliotecari e servizi di supporto compiti al di fuori dell'orario delle lezioni scolastiche.

La suddetta elencazione è formulata a titolo esemplificativo e non esaustivo.

3. Le attività a favore dei minori possono essere effettuate solo da associazioni.
4. Sono consentite altre attività purché in linea con i principi ispiratori del regolamento e/o complementari rispetto all'elenco di interventi.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini, gli Uffici comunali presidieranno il procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa, favorendo la relazione con i cittadini nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione. Gli Uffici comunali raccoglieranno le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verificheranno e valuteranno il contenuto.
2. Il funzionario responsabile competente per materia si confronterà con il soggetto proponente e monitorerà le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo

1. Chi intende svolgere il volontariato civico comunale deve essere iscritto nell'albo comunale dei cittadini attivi.
2. All'albo possono iscriversi, presentando relativa domanda, coloro che siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.
3. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata al Comune mediante la compilazione e la consegna dell'apposito modulo reperibile presso lo sportello URP del Comune e scaricabile dal sito web istituzionale.
4. Nella domanda di iscrizione il volontario potrà segnalare la propria disponibilità e idoneità per attività conformi all'art. 6.
5. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dagli Uffici comunali, che provvedono, secondo i casi, a disporre l'iscrizione all'albo, al diniego motivato o a richiedere integrazione della documentazione presentata.

9 - Proposta di collaborazione

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.
3. La Posizione Organizzativa competente per materia, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione la Posizione Organizzativa lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dalla presentazione, anche per via telematica, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
5. Nel caso di patto di collaborazione con dimensione e valore economico significativo, il funzionario competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una deliberazione da approvare da parte della Giunta Comunale.
6. Il patto di collaborazione in questo caso viene sottoscritto dal funzionario responsabile competente a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III

CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene, pena l'annullamento del patto di collaborazione con il Comune.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone, ai sensi dell'art. 17 lettera s) del vigente regolamento comunale C.O.S.A.P.

Articolo 12 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito tutti i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, compresi i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Tutto il materiale e gli strumenti avanzati od in caso di cessazione del patto di collaborazione dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale.

Articolo 13 - Gratuità e autofinanziamento

1. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

2. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

3. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

CAPO V - COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Articolo 14 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Periodicamente potranno essere esposti nell'albo pretorio, nelle bacheche e negli spazi di affissione istituzionali e sul sito web del Comune, avvisi pubblici per il coinvolgimento dei cittadini attivi nello svolgimento di attività particolari, fatta salva comunque la possibilità da parte dei singoli cittadini attivi di poter presentare spontaneamente la propria candidatura ad attività rientranti negli ambiti indicati all'art. 6.

Articolo 15 - Rendicontazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione. Alla conclusione del patto di collaborazione devono essere redatte le rendicontazioni.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 16 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

4. Ai cittadini attivi si richiede senso di responsabilità e l'impegno a comunicare eventuali interruzioni del patto di collaborazione con il più largo anticipo possibile.

5. L'Amministrazione può revocare il patto in caso di accertata inadempienza, per irregolarità riscontrate oppure dopo tre casi consecutivi di mancata prestazione al servizio interessato senza alcun preavviso.

6. Ciascun cittadino attivo non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

7. I cittadini attivi possono rinunciare al patto di collaborazione avvisando nei tempi stabiliti e concordati il funzionario responsabile.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18 - Entrata in vigore e abrogazione

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 10 dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono ed abrogano eventuali norme regolamentari incompatibili con le stesse precedentemente approvate